



COMUNE DI SONNINO

Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 6 del 19.02.2009

Oggetto: Regolamento Comitato Gemellaggio. Modifica – Nomina componenti.

L'anno duemilanove il giorno diciannove del mese di Febbraio alle ore 18,30 e seguenti, in Sonnino presso l'Auditorium, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, in I^ convocazione, nella seguente composizione:

SINDACO Prof. GINO CESARE GASBARRONE	Pres. X	Ass.
--	------------	------

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1) AMBRIFI CLAUDIO	X		9) MANCINI GINO	X	
2) CENCIA GIUSEPPE	X		10) MANZI MARIA GRAZIA	X	
3) DE ANGELIS LUCIANO	X		11) NATALINI PIERLUCA	X	
4) DEL MONTE GIULIO	X		12) CAMPAGNA ELISA	X	
5) DEL MONTE SAVERIO	X		13) CAROCCIA GIANNI	X	
6) DI MICCO FRANCO	X		14) CELANI GIANNI	X	
7) IANNOTTA LUCIANO		X	15) MERLUZZI GIUSEPPE	X	
8) LATTANZI MAURIZIO	X		16) ROSSETTI MIRKO	X	
ASSEGNATI N.16 + 1 (Sindaco)			PRESENTI N 16		
IN CARICA N.16			ASSENTI N 1		

Accertata la legalità del numero dei presenti il Signor Cencia Giuseppe nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**, in prosecuzione di seduta, da inizio alla discussione sull'argomento.

Partecipa il **Segretario Generale dott. Luigi Pilone.**

La seduta è pubblica.

Preso atto che all'inizio della trattazione del presente argomento sono presenti in aula n 15 Consiglieri, oltre il Sindaco, quali risultano dal frontespizio che precede, e che partecipa alla seduta l'Assessore esterno Roberto Migliori, il Presidente apre la discussione;

Il Sindaco propone di procedere alla nomina dei componenti mediante votazione palese in una rosa di nomi proposti;

La proposta viene unanimemente accolta dai Consiglieri;

Il Sindaco poi propone di nominare per la maggioranza i Consiglieri Lattanzi e Natalini;

Il Consigliere Celani propone per la minoranza i Consiglieri Rossetti e Campagna;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria precedente delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 20.03.2003 con la quale veniva approvato il Regolamento Gemellaggi;

Considerato la necessità di apportare alcune modifiche al Regolamento con la nomina di nuovi componenti;

Visto il testo modificato del Regolamento in oggetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.lgvo n. 267/2000;

Con votazione palese espressa per alzata di mano per la nomina dei componenti proposti, che da il seguente risultato:

Presenti n. 16

Votanti n. 16

Astenuti n. //

Voti favorevoli n. 16

Voti contrari n. //

Con votazione palese espressa per alzata di mano per la rettifica del Regolamento, che da il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 16

Voti favorevoli n. 16

DELIBERA

- 1. Di approvare** in rettifica della deliberazione consiliare n. 11 del 20.03.2003, il nuovo testo del regolamento Comunale per i gemellaggi **con la nomina dei nuovi componenti**, nel testo di 14 articoli allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso.
- 2. Di nominare** componenti del Comitato in rappresentanza del Consiglio i Consiglieri:
 - **Lattanzi Maurizio e Natalini Pierluca** per la maggioranza;
 - **Campagna Elisa e Rossetti Mirko** per la minoranza


Si allontana il Consigliere Manzi Maria Grazia presenti 15

gemellaggio regolamento comitato



COMUNE DI SONNINO

Provincia di Latina



REGOLAMENTO PER I GEMELLAGGI

Quando si parla di "**Gemellaggio**", qualificandolo con l'aggettivo "**europeo**", si intende subito evidenziare il quadro di riferimento all'interno del quale il discorso si pone: la costruzione dell'Unione Europea.

Non si può pensare ai gemellaggi come sola occasione per "fare turismo", ma opportunità per costruire il nuovo e cementare ciò che già potrebbe esistere.

Bisogna concorrere all'instaurazione di vincoli permanenti di fraternità e cooperazione solidale, fondati da patti solennemente sottoscritti dai Rappresentanti a nome dei cittadini, a loro volta chiamati ad essere protagonisti degli scambi a tutti i livelli.

Le relazioni dirette, tra le popolazioni di paesi differenti, determinano la reciproca conoscenza e la stima progressiva delle persone, singole o riunite in associazioni, le cui comunità d'appartenenza sono depositarie di identità specifiche.

Si dà modo di approfondire un confronto su problemi delle comunità favorendo la riscoperta di reciproche tradizioni e costumi.

Esaltando l'unità nella diversità, i gemellaggi accelerano il processo di superamento di ogni genere di pregiudizio; favoriscono l'acquisizione della consapevolezza di comuni valori europei che concorrono, con quelli di altre civiltà, alla diffusione della solidarietà in tutti i continenti e quindi all'affermazione della pace nel mondo.

L'Europa dei cittadini, e perciò il Gemellaggio, non può avere altro significato né altra finalità.

L'Amministrazione Comunale di Sonnino è convinta che l'iniziativa giochi un ruolo fondamentale nella crescita sociale di ogni cittadino sonninese giovane o anziano, studente o operaio ed, in tal senso, sente il dovere di lavorare e operare tra tradizione e rinnovamento, valorizzazione del passato e aggancio al futuro.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C. C. n del.....

Art. 1

In attuazione dei principi stabiliti dallo Statuto comunale, è istituito nel Comune di Sonnino il **COMITATO COMUNALE DEI GEMELLAGGI** con il compito di:

- a – programmare, organizzare, coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività dei gemellaggi promossi dal Comune di Sonnino con Enti territoriali di altri paesi sulla base delle delibere dei rispettivi organi comunali;
- b - Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo al perseguimento del coinvolgimento delle varie Associazioni operanti nel territorio, delle Istituzioni scolastiche, delle realtà del mondo economico e produttivo.

Art. 2

Gli effetti del gemellaggio sono prodotti dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci delle Città o loro rappresentanti. La Delibera dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale. La sede del Comitato dei gemellaggi è fissata presso il Comune di Sonnino.

Art. 3

Affinché il comitato possa realizzare gli scopi di cui al precedente art. 1 il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa. Dello stanziamento, ai sensi delle vigenti normative di legge, sarà responsabile il personale dell'Ufficio di Segreteria del Sindaco, cui fa capo l'Ufficio Comunale per i Gemellaggi, che darà attuazione, nei limiti di spesa consentiti, agli indirizzi del Comitato dei Gemellaggi. Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi da parte di enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo, di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

Art. 4

Il Comitato collabora con l'Amministrazione, che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e coordina le varie componenti della comunità locale. Nell'esercizio della sua attività il Comitato gemellaggi d'intesa con l'Amministrazione comunale - terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE), mediante un proprio rappresentante, e con la sua Federazione regionale, e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

Art. 5

Il Comitato, istituito con delibera del Consiglio Comunale, rappresentativo delle realtà culturali, economiche del territorio, sarà così composto:

- Sindaco o suo delegato - Presidente –
- Ass. al Turismo;
- **DUE rappresentanti di maggioranza e DUE di minoranza**
- **UN rappresentante dell'Istituzione scolastica**
- **CINQUE o più componenti delle Associazioni iscritte all'Albo comunale nominati dalla GM dopo aver sentito le realtà associative.**
- **All'occorrenza faranno parte anche rappresentanti delle famiglie ospitanti.**

Art. 6

Il comitato provvederà ad eleggere fra i suoi componenti un **Gruppo di Coordinamento** composto:

- Sindaco o suo delegato, che svolge funzioni di Presidente;
- un Vicepresidente non rappresentante politico
- Ass. al Turismo;
- 1 rappresentante della Proloco;

- 1 Segretario;
- 2 componenti indicati dall'Assemblea;
- 1 rappresentante di maggioranza e 1 di minoranza.

Il Gruppo di Coordinamento attua i programmi formulati dall'Assemblea del Comitato.

L'attività di coloro che sono chiamati a far parte del Comitato o Gruppo di coordinamento non dà diritto a retribuzione o gettone di presenza alcuna. E' solo consentito il rimborso spese, previamente autorizzato, per eventuali e particolari oneri sostenuti nelle concrete attività di gemellaggio (spese di viaggio, di rappresentanza..).

Art. 7

La decadenza di uno o più componenti il comitato avverrà

- a) per dimissioni;
- b) per assenza ingiustificata (più di tre consecutive);
- c) per richiesta delle Associazioni di appartenenza;
- d) per la richiesta della totalità degli altri membri;
- e) per morte.

Art. 8

L'Assemblea plenaria del Comitato, di cui all'art. 5, si riunisce in seduta ordinaria, due volte all'anno, su convocazione del Presidente.

Entro il 30 dicembre di ogni anno, propone all'Amministrazione Comunale il programma per l'anno successivo favorendo manifestazioni commerciali e turistiche, scambi culturali, sportivi, artistici, musicali, di solidarietà, di protezione civile con presenze dirette di delegazioni nelle rispettive città. Le Delegazioni che rappresentano il Comune di Sonnino sono di norma costituite da membri della Giunta, del Consiglio, del Comitato di Gemellaggio e del mondo civile.

Il numero dei partecipanti sarà di volta in volta stabilito in base alle opportunità del momento.

Entro il 3° Giugno verifica il programma ed apporta le eventuali modifiche ed integrazioni.

Il programma dovrà essere sempre sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano cinque componenti.

Alle assemblee del Comitato possono partecipare i consiglieri comunali.

Art. 9

L'Assemblea plenaria del Comitato si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti e in seconda convocazione, dopo un'ora, con la presenza di almeno un quarto dei componenti compreso il presidente o il vicepresidente.

Compete al Comitato:

- formulare un programma di massima;
- collaborare con il Gruppo di Coordinamento;
- ratificare i programmi a consuntivo;
- raccogliere richieste, segnalazioni, proposte vagliandone l'opportunità, avviando contatti preliminari informali..

Art. 10

Il Gruppo di Coordinamento, di cui all'art. 6, attua i programmi formulati dall'Assemblea.

Il Presidente convoca il Gruppo di Coordinamento ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano formalmente almeno tre componenti.

Per la validità delle sedute della Gruppo di Coordinamento dovranno essere presenti almeno tre componenti.

Al Gruppo compete:

- curare le relazioni con le città gemellate o da gemellarsi;
- elaborare i programmi approvati dal Comitato;
- gestire lo svolgimento delle attività;
- promuovere il coordinamento di iniziative con altri comuni interessati;
- seguire l'iter burocratico necessario all'ufficializzazione di gemellaggi;

- individuare ambiti di interesse comuni, promuovere e realizzare forme di partenariato tra i rispettivi territori anche al fine di partecipare ai programmi di azione e finanziamento dell'Unione Europea.

Art. 11

Le convocazioni dell'Assemblea e del Gruppo di Coordinamento, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse, con qualsiasi mezzo, almeno tre giorni prima della riunione: per motivate ragioni di urgenza esse potranno essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo. Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza dei presenti; nell'eventuale parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 12

Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell'opera di dipendenti dell'Ente locale, addetti all'Ufficio Comunale per i Gemellaggi.

Il suddetto Ufficio Comunale dei Gemellaggi, composto da dipendenti individuati con deliberazione della Giunta Municipale, sarà coordinato dallo Staff della Segreteria del Sindaco cui è demandata la competenza sui gemellaggi.

Art. 13

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dai presenti. Lo stesso sarà inviato per conoscenza alla Giunta comunale.

Art. 14

L'Assemblea del Comitato gemellaggi decade con lo scioglimento del Consiglio comunale che lo ha nominato.

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 19.02.2009**

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N. 267
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER
OGGETTO : Regolamento Comitato Gemellaggio. Modifica – Nomina componenti.**

AREA 1 Servizio 1.2

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Mancini Gildo

firma

25 FEB. 2009

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Giuseppe Cencia

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luigi Pilone

REFERITO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 76 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 25 FEB 2009 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

L'IMPIEGATO ADDETTO
F.to Ronconi Alberta

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luigi Pilone

li, 28 FEB 2009

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi Pilone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data _____.

li,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Luigi Pilone

- La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

li,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luigi Pilone

COMUNE DI SONNINO
(Provincia di Latina)